

N. 9373 di repertorio

n. 4743 di raccolta

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 28 aprile 2011 DELLA SOCIETA' PER AZIONI "CAIRO COMMUNICATION S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei maggio duemilaundici

6 maggio 2011

a Milano in viale Bianca Maria n. 24,

davanti a me LUCA BARASSI notaio residente a Milano, iscritto al collegio notarile di Milano, è presente il signor:

- CAIRO URBANO ROBERTO, nato a Milano il giorno 21 maggio 1957, domiciliato in Milano via Tucidide n.56,

della cui identità personale sono certo.

La parte mi chiede di far constare per atto pubblico i lavori della assemblea della **CAIRO COMMUNICATION S.P.A.**, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07449170153, con sede legale in Milano via Tucidide n.56, con capitale sociale di euro 4.073.856,80, interamente versato, società di nazionalità italiana, per quanto attiene alla parte straordinaria dell'ordine del giorno di cui più avanti, lavori apertisi presso il Circolo della Stampa in Milano, corso Venezia n. 48, il giorno 28 aprile 2011 alle ore 10,10 in prima convocazione, in base all'avviso pubblicato in data 15 marzo 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n. 30, pagine 11, 12 e 13, avviso IG1125, nonché sul quotidiano "Italia Oggi" (pagina 38) e sul sito internet della società (assolti comunque gli ulteriori obblighi di legge).

L'assemblea è stata convocata per deliberare sul seguente
ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero;
3. Nomina del Presidente;
4. Determinazione del compenso agli Amministratori;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del loro emolumento;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale e approvazione del relativo corrispettivo;
7. Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della deliberazione del 28 aprile 2010.

Parte straordinaria

8. Proposta di modifica degli articoli 26 e 29 ed approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale.

Io notaio aderisco alla richiesta della parte e redigo il presente verbale, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2375 del codice civile, dando atto di quanto avvenuto in assemblea nella fase iniziale di constatazione della valida costituzione della stessa e successivamente per la parte relativa alle deliberazioni sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

All'apertura dell'assemblea alle ore 10,10 il dott. Urbano Roberto Cairo dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea della Cairo Communication s.p.a., ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, convocata in sede

ordinaria e straordinaria, e la dichiara validamente costituita in prima convocazione ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale per discutere e deliberare sulla parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Il presidente dichiara che:

- sono presenti:

+ per il Consiglio d'Amministrazione, oltre allo stesso Urbano Roberto Cairo Presidente, gli amministratori:

. dott. Roberto Cairo

. dott. Uberto Fornara

. avv. Marco Janni,

. avv. Antonio Magnocavallo

. dott. Marco Pompignoli

. dott. Roberto Rezzonico;

+ per il collegio sindacale i sindaci effettivi:

. dott. Mauro Sala, presidente

. dott. Marco Moroni

. dott.ssa Maria Pia Maspes

- per la Società di Revisione è presente il dirigente dott. Stefano Marnati.

La documentazione relativa all'odierna assemblea è stata diffusa nei termini di legge; essa è stata inoltre inviata a coloro che l'hanno richiesta ed è stata distribuita in sala a tutti i partecipanti.

Il capitale sociale è pari ad Euro 4.073.856,80 ed è suddiviso in n. 78.343.400 azioni ordinarie.

La Società alla data del 28 aprile 2011 ha in proprietà n. 771.326 azioni proprie, pari allo 0,98% del capitale sociale, per le quali, in conformità all'art. 2357 ter C.C. il diritto di voto è sospeso; ai sensi dell'art. 2368 C.C., inoltre, tali azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste ai fini della costituzione ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea.

Il presidente comunica che sono presenti numero 39 azionisti partecipanti in proprio o per delega per complessive numero 59.636.936 azioni, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 76,122 del capitale sociale; essendo pertanto rappresentata più della metà del capitale sociale, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e valida per deliberare, a termini di legge e di statuto, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli elenchi dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, con l'indicazione dell'azionista delegante, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari saranno allegati al verbale della presente assemblea.

E' stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle norme applicabili.

Precisa inoltre che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Rileva infine che nessun socio ha chiesto l'integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126 bis del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria né ha formulato prima della data odierna domande ai sensi dell'art. 127 ter del predetto Testo Unico, ad eccezione del socio Francesco Rimbotti che ha formulato via mail domande relative ai punti di parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Invita i partecipanti all'Assemblea a comunicare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Prende atto che nessuno chiede la parola per dichiarare carenze di legittimazione al voto.

Propone che venga designato a fungere da segretario il notaio dott. Luca Barassi.

Non essendoci opposizioni, dà atto che l'assemblea all'unanimità ha nominato il dott. Luca Barassi a fungere da Segretario.

Comunica inoltre che:

- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria e successive modifiche, nonché al Regolamento Emittenti;
- ai sensi dell'art. 125 ter del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria e del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998 è stata tempestivamente predisposta, depositata presso la sede sociale e diffusa la relazione del Consiglio di Amministrazione della Società sui punti all'Ordine del Giorno per l'Assemblea degli Azionisti;
- sono state altresì pubblicate, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione e con le modalità di legge, le relazioni illustrative degli amministratori sulla proposta di acquisto proprie e la proposta di modifiche statutarie;
- il 4 aprile 2011 è stato pubblicato, tramite NIS e sito internet della Società, l'avviso di avvenuto deposito da parte del solo azionista U.T. Communications S.p.A. delle liste per la nomina di amministratori e sindaci, che sono state rese pubbliche nei termini e con le modalità di legge;
- avuto riguardo a quanto sopra, la Società, in data 4 aprile 2011 ha comunicato, tramite NIS, sito internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi, ai sensi della normativa applicabile, che il termine per la presentazione delle liste di candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente era stato prorogato sino alle ore 12:00 del 7 aprile 2011, che la soglia minima di partecipazione al capitale sociale della Società richiesta per la presentazione delle liste era ridotta alla metà;
- è stato pubblicato, tramite NIS e sito internet della Società il 6 aprile e sul quotidiano Italia Oggi in edicola il 7 aprile 2011, avviso di avvenuto deposito del progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato, inclusa la relazione sulla gestione, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione della Società di Revisione;
- è stato permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione a cui è stato conferito l'incarico di certificazione dei bilanci.
- il numero degli azionisti quale risultante dal libro soci alla data del 15 aprile 2011 è di 5.494.

Dà atto che gli Azionisti che detengono diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 15 aprile 2011, sono:

- U.T. Communications s.p.a. per n. 35.107.500 azioni ordinarie corrispondenti al 44,812% del capitale sociale;
- U.T. Belgium Holding S.A. per n. 12.307.500 azioni ordinarie corrispondenti al 15,710% del capitale sociale;

- Urbano Roberto Cairo per n. 9.705.000 azioni ordinarie corrispondenti al 12,387% del capitale sociale;

- Schroder Investment Management Limited per n. 1.646.610 azioni ordinarie corrispondenti al 2,102% del capitale sociale.

Ai sensi del Regolamento Emittenti precisa che non consta l'esistenza di accordi tra azionisti in merito al trasferimento di azioni ordinarie CAIRO COMMUNICATION SpA ed all'esercizio dei relativi diritti.

Il presidente infine comunica che tutte le votazioni verranno effettuate per alzata di mano, ai sensi dell'art. 13 dello statuto vigente, e prega gli azionisti di non assentarsi, nel limite del possibile, precisando che gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Alle ore 10,10 il presidente inizia la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno dell'assemblea, e il verbale delle relative deliberazioni viene redatto, come detto sopra, sul libro dei verbali delle assemblee.

Alle ore 11,30 il presidente aprendo la trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno comunica che sono presenti numero 38 azionisti partecipanti in proprio o per delega per complessive numero 59.616.936 azioni, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, pari al 76,097% del capitale sociale; dichiara quindi l'assemblea valida per deliberare anche sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto di parte straordinaria dell'ordine del giorno: "*Proposta di modifica degli articoli 26 e 29 ed approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale*".

Ricorda che la relazione degli amministratori sulla proposta di modifica dello statuto sociale è stata resa disponibile presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet di Cairo Communication S.p.A. ed è stata distribuita ai presenti ed inviata agli Azionisti che ne hanno fatto richiesta.

Gli amministratori hanno ritenuto di convocare l'assemblea straordinaria della società per deliberare in ordine ad alcune proposte di modifica dello statuto, al fine di cogliere alcune opportunità offerte dalla legislazione vigente e segnatamente della possibilità per la società di distribuire acconti sul dividendo, che, ai sensi dell'art. 2433bis del Codice Civile deve essere espressamente prevista dallo statuto sociale.

Si propone inoltre di apportare alcune modifiche di dettaglio alle previsioni in tema di nomina dei sindaci per adeguare il testo alle modifiche al Regolamento Emittenti introdotte con deliberazione Consob 17592 del 14 dicembre 2010, emanata successivamente alla deliberazione del consiglio di amministrazione della società del 4 novembre 2010 con la quale il testo di statuto è stato adeguato alle modifiche introdotte nel Codice Civile e nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27; emanato in attuazione della L. 7 luglio 2008 n. 88 che a sua volta ha recepito quanto contenuto nella direttiva 2007/36/CE del 11 luglio 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Ciò premesso, propone pertanto di modificare gli artt. 26 e 29 dello statuto.

Le proposte modificazioni non rientrano tra quelle per le quali la legge ha stabilito un diritto di recesso a favore dei soci.

Chiede la parola il rappresentante dell'Azionista U.T. Communications S.p.A. il quale, considerato che la suddetta relazione è stata comunicata alla Consob e a Borsa Italiana SpA, è

rimasta depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito www.cairocommunication.it, inviata a chi ne ha fatto richiesta e comunque è stata distribuita in copia a tutti gli intervenuti, propone di dare per letta la relazione degli amministratori.

Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di dare per letta la relazione degli amministratori.

Prega pertanto gli azionisti che intendono approvare tale proposta di esprimere il loro voto per alzata di mano.

Per eseguire la controprova, chiede se vi sono azionisti che intendono esprimere voto contrario o astenersi e li invita ad alzare la mano.

Visti i risultati della votazione, dichiara la delibera approvata alla unanimità.

Si riporta comunque nel testo del verbale la relazione degli amministratori in quanto contiene la proposta di delibera dell'assemblea:

"RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI CAIRO COMMUNICATION SPA ALLA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CAIRO COMMUNICATION S.P.A. (ART. 72, PRIMO COMMA, ED ALLEGATO 3A, SCHEMA N. 3, REGOLAMENTO EMITTENTI)

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine ad alcune proposte di modifica dello statuto, al fine di cogliere alcune opportunità offerte dalla legislazione vigente e segnatamente della possibilità per la società di distribuire acconti sul dividendo, che, ai sensi dell'art. 2433bis del Codice Civile deve essere espressamente prevista dallo statuto sociale.

Proponiamo inoltre di apportare alcune modifiche di dettaglio alle previsioni in tema di nomina dei sindaci per adeguare il testo alle modifiche al Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("RE") introdotte con deliberazione Consob 17592 del 14 dicembre 2010, emanata successivamente alla deliberazione del consiglio di amministrazione della società del 4 novembre 2010 con la quale il testo di statuto è stato adeguato alle modifiche introdotte nel Codice Civile e del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, emanato in attuazione della L. 7 luglio 2008 n. 88 ("Legge Comunitaria 2008") che a sua volta ha recepito quanto contenuto nella direttiva 2007/36/CE del 11 luglio 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio ("Shareolders' Right Directive" o "SHRD").

Ciò premesso, Vi proponiamo pertanto di modificare gli artt. 26 e 29 dello statuto.

Il tutto come da tabella qui di seguito riportata con esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente ed quello proposto.

Art. 26 26.1. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. 26.2 Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura	Art. 26 26.1. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. 26.2 Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura
--	--

minima stabilita dalla Consob. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

26.3. Gli azionisti non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.

26.4. Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

26.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.

26.6. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ciascuna lista deve essere corredata: a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta nonché dalla certificazione di legge della titolarità della quota di partecipazione che può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche

minima stabilita dalla Consob. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

26.3. Gli azionisti non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.

26.4. Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

26.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.

26.6. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Ciascuna lista deve essere corredata: a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta nonché dalla attestazione di legge della titolarità della quota di partecipazione che può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche

<p>congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi delle disposizioni applicabili; c) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.</p> <p>26.8. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quarto quarto giorno successivo a tale data.</p> <p>In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.</p> <p>26.9. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.</p> <p>26.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente; - dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente. <p>26.11. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.</p> <p>26.12. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.</p> <p>26.13. Nel caso in cui venga presentata una sola</p>	<p>congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi delle disposizioni applicabili; c) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.</p> <p>26.8. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.</p> <p>26.9. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.</p> <p>26.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente; - dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente. <p>26.11. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.</p> <p>26.12. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.</p> <p>26.13. Nel caso in cui venga presentata una sola</p>
---	--

lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.

26.14. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

26.15. In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

26.16. L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo;

- qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Ove ciò non sia possibile, la nomina del sindaco da sostituire avverrà con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa.

lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.

26.14. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

26.15. In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

26.16. L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo;

- qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Ove ciò non sia possibile, la nomina del sindaco da sostituire avverrà con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa.

Si propone, oltre a minori modifiche terminologiche, di adeguare il testo all'art. 144sexies, comma 5°, del RE, così come da ultimo modificato con deliberazione Consob 17592 del 14 dicembre 2010, secondo il quale, nel caso in cui alla scadenza del termine dei venticinque giorni prima dell'assemblea sia stata depositata una sola lista di candidati sindaci (ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ai sensi delle disposizioni applicabili), possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; il termine del terzo giorno è stato introdotto in accoglimento di alcune osservazioni formulate al documento di consultazione Consob del 5 agosto 2010, (che prevedeva il limite del quarto giorno) motivate dal'esigenza di evitare che nel 21° giorno precedente l'assemblea si concentrassero attività particolarmente onerose per le società, tenute sia a

pubblicare la documentazione relativa alla prima lista, sia a ricevere la documentazione per la presentazione delle ulteriori liste e contestualmente a pubblicarle.

Art. 29

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre - corredato dalla relazione sull'andamento della gestione - all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 29

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre - corredato dalla relazione sull'andamento della gestione - all'approvazione dell'assemblea dei soci.

29.3 Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio e ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, distribuire acconti sul dividendo.

Si propone l'introduzione della possibilità per il consiglio di amministrazione della società di deliberare, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa applicabile, la distribuzione di acconti sul dividendo.

Le proposte modificazioni non rientrano tra quelle per le quali la legge ha stabilito un diritto di recesso a favore dei soci, conseguentemente si omettono le indicazioni di cui al punto 4 dello schema 3, allegato 3°, Regolamento Emittenti.

Milano, 10 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo"

A questo punto il presidente apre la discussione sull'unico argomento di parte straordinaria all'ordine del giorno ed invita gli azionisti presenti e che intendessero prendere la parola, ad intervenire.

Chiede di intervenire il socio Giorgio Gola che domanda se per caso vi sia già l'intenzione di distribuire acconti sui prossimi dividendi come capita che a volte facciano altre società.

Il Presidente in risposta al socio comunica che allo stato non sono previsti acconti sui dividendi, ma che se nel proseguo dell'anno sarà confermato il trend positivo attuale è possibile che il consiglio prenda in considerazione tale ipotesi, rimarcando che la distribuzione di acconti è una possibilità e non un obbligo.

Terminati gli interventi e le risposte del presidente, prima di passare alla votazione, chiede se nessun altro desidera prendere la parola e constata che non ci sono altri interventi.

Dichiara quindi chiusa la discussione ed informa che non sono variare le percentuali d'intervento degli azionisti già comunicate e pone in votazione per alzata di mano alle ore 11,38 la proposta di delibera nei termini di cui alla citata relazione illustrativa.

Prega pertanto gli azionisti che intendono approvare tale proposta di esprimere il loro voto per alzata di mano.

Per eseguire la controprova, chiede se vi sono azionisti che intendono esprimere voto contrario o astenersi e li invita ad alzare la mano.

Visti i risultati della votazione, dichiara la delibera approvata a maggioranza con il voto contrario da parte dell'azionista California State Teachers Retirement System (titolare di n. 154 azioni).

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sia in sede ordinaria che straordinaria, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,40.

La parte mi consegna:

Allegati:

- numero due elenchi nominativi degli azionisti partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute e, in caso di delega, con l'indicazione dell'azionista delegante, elenchi che a sua richiesta allego a quest'atto "A" e "B";
- gli elenchi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima della votazione, con l'indicazione del relativo numero di azioni possedute, elenchi che a sua richiesta allego a quest'atto "C";
- il testo aggiornato dello statuto sociale che a sua richiesta allego a quest'atto "D".

Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura degli allegati per volontà della stessa, e viene sottoscritto alle ore 13,45.

Consta di cinque fogli scritti per nove pagine e per parte della decima da me e da persona di mia fiducia.

F.to Urbano Roberto Cairo

F.to LUCA BARASSI notaio

Allegato A al n° 932/4743 di rep

Comunicazione n. 1

ore: 10.00

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 aprile 2011

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 39 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 59.636.936 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 76,122 % di n. 78.343.400 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 9

Luigi Cairo

ELENCO INTERVENUTI

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in propria	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E
1	CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP		FUGAZZARO MASSIMO		5.950	0,008	10,00				
2	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		FUGAZZARO MASSIMO		154	0,000	10,00				
3	BLUE SKY GROUP		FUGAZZARO MASSIMO		82.361	0,105	10,00				
4	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		FUGAZZARO MASSIMO		108.669	0,139	10,00				
5	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		FUGAZZARO MASSIMO		3.338	0,004	10,00				
6	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO		FUGAZZARO MASSIMO		58.891	0,075	10,00				
7	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS		FUGAZZARO MASSIMO		158.397	0,200	10,00				
8	IMGI FUNDS PLC		FUGAZZARO MASSIMO		6.812	0,009	10,00				
9	TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP		FUGAZZARO MASSIMO		454.277	0,580	10,00				
10	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN		FUGAZZARO MASSIMO		45.393	0,058	10,00				
11	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		FUGAZZARO MASSIMO		86.381	0,110	10,00				
12	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		FUGAZZARO MASSIMO		2.800	0,004	10,00				
13	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND		FUGAZZARO MASSIMO		202.169	0,258	10,00				
14	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		FUGAZZARO MASSIMO		21.900	0,028	10,00				
15	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		FUGAZZARO MASSIMO		89.553	0,107	10,00				
16	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		FUGAZZARO MASSIMO		281.082	0,359	10,00				
17	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		FUGAZZARO MASSIMO		66.553	0,085	10,00				
18	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T		FUGAZZARO MASSIMO		240.078	0,306	10,00				
19	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		FUGAZZARO MASSIMO		210.898	0,269	10,00				
20	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P		FUGAZZARO MASSIMO		105.394	0,135	10,00				
21	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS		FUGAZZARO MASSIMO		56.550	0,072	10,00				
22	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		FUGAZZARO MASSIMO		6.795	0,009	10,00				
23	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		FUGAZZARO MASSIMO		2.651	0,003	10,00				
24	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		FUGAZZARO MASSIMO		82.741	0,108	10,00				
25	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		FUGAZZARO MASSIMO		4.503	0,006	10,00				
26	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		FUGAZZARO MASSIMO		21.226	0,027	10,00				
27	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		FUGAZZARO MASSIMO		1.378	0,002	10,00				
28	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		FUGAZZARO MASSIMO		4.832	0,006	10,00				
29	CAIMI ANNAMARIA		CAIMI ANNAMARIA	20		0,000	10,00				
30	LAUDI GIULIANO			10.000	40	0,000	10,00				
31	GOLA GIORGIO		COMPAGNIA EMILIO		20.000	-0,026	10,00				
32	FRAGAPANE GIACOMO		ABELTINO ALESSIO		12.287.500	15,684	10,00				
33	U.T. BELGIUM HOLDING SA					0,000	10,00				
34	MARINO TOMMASO			10		0,000	10,00				
35	U.T. COMMUNICATIONS S.P.A.	DELL'ARTI MAURIZIO		35.000.000		44,675	10,00				
36	CAIRO URBANO ROBERTO			8.705.000		12,388	10,00				
37	CAIRO ROBERTO ERCOLE			100.000		0,128	10,00				

Caro

Caro

38	U.T. COMMUNICATIONS SPA	DELL'ARTI MAURIZIO	107.500	0,137	10,00				
39	CEOLA OTELLO		3.000	0,004	10,00				

Totale azioni in proprio	44.925.530
Totale azioni per delega	14.711.406
Totale generale azioni	59.636.936
% sulle azioni ord.	76,122

persone fisicamente presenti in sala: 9

Per S. i. Cair

delegato S. al n° 3373/4743 di rep.

Comunicazione n. 1
ore: 11.19

CAIRO COMMUNICATION S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 28 aprile 2011

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 38 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 59.616.936 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 76,097 % di n. 78.343.400 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 8

Luca Sic
Cairo

ELENCO INTERVENUTI

N°	Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per obliega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E
1	CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP		FUGAZZARO MASSIMO		5.950	0,008	10,00				
2	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		FUGAZZARO MASSIMO		154	0,000	10,00				
3	BLUE SKY GROUP		FUGAZZARO MASSIMO		82.361	0,105	10,00				
4	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		FUGAZZARO MASSIMO		108.869	0,139	10,00				
5	BGI MSCI EIMU IMI INDEX FUND B		FUGAZZARO MASSIMO		3.338	0,004	10,00				
6	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO		FUGAZZARO MASSIMO		58.881	0,075	10,00				
7	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS		FUGAZZARO MASSIMO		156.397	0,200	10,00				
8	MGI FUNDS PLC		FUGAZZARO MASSIMO		6.812	0,009	10,00				
9	TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP		FUGAZZARO MASSIMO		454.277	0,586	10,00				
10	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN		FUGAZZARO MASSIMO		45.393	0,058	10,00				
11	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		FUGAZZARO MASSIMO		86.381	0,110	10,00				
12	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		FUGAZZARO MASSIMO		2.800	0,004	10,00				
13	JING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND		FUGAZZARO MASSIMO		202.169	0,258	10,00				
14	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		FUGAZZARO MASSIMO		21.800	0,028	10,00				
15	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		FUGAZZARO MASSIMO		83.553	0,107	10,00				
16	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		FUGAZZARO MASSIMO		281.082	0,359	10,00				
17	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND		FUGAZZARO MASSIMO		66.553	0,085	10,00				
18	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T		FUGAZZARO MASSIMO		240.078	0,305	10,00				
19	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND		FUGAZZARO MASSIMO		210.998	0,269	10,00				
20	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P		FUGAZZARO MASSIMO		105.394	0,135	10,00				
21	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS		FUGAZZARO MASSIMO		56.590	0,072	10,00				
22	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		FUGAZZARO MASSIMO		6.796	0,009	10,00				
23	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		FUGAZZARO MASSIMO		2.651	0,003	10,00				
24	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		FUGAZZARO MASSIMO		82.741	0,105	10,00				
25	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		FUGAZZARO MASSIMO		4.503	0,005	10,00				
26	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		FUGAZZARO MASSIMO		21.226	0,027	10,00				
27	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		FUGAZZARO MASSIMO		1.376	0,002	10,00				
28	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		FUGAZZARO MASSIMO		4.832	0,006	10,00				
29	CAIMI ANNAMARIA		CAIMI ANNAMARIA	20		0,000	10,00				
30	LAUDI GIULIANO		CAIMI ANNAMARIA	10.000	40	0,000	10,00				
31	GOLA GIORGIO		COMPAY EMILIO		20.000	0,013	10,00				
32	FRAGAPANE GIACOMO		ABELTINO ALESSIO		12.287.500	0,026	10,00	11.19			
33	U.T. BELGIUM HOLDING SA					15,684	10,00				
34	MARINO TOMMASO			10		0,000	10,00				
35	U.T. COMMUNICATIONS S.P.A.			35.000.000		44,875	10,00				
36	CAIRO URBANO ROBERTO			9.705.000		12,388	10,00				
37	CAIRO ROBERTO ERCOLE			100.000		0,128	10,00				

Lu/S

Carlo

38	U.T. COMMUNICATIONS SPA	DELL'ARTI MAURIZIO	107.500	0,137	10,00
39	DEOLA OTELLO		3.000	0,004	10,00

Totale azioni in proprio	44.925.530
Totale azioni per delega	14.691.406
Totale generale azioni	59.616.936
% sulle azioni ord.	78,097

persone fisicamente presenti in sala: 8

Veri
Caire

Allegato c al n° 3373/4743 di rep.

cairo communication 28/4/2011	Cert.								
Riepilogo:									
Paribas	1.167.182								
Intesa San Paolo	310.422								
Deutsche	926.814								
Citibank	5.950								
Societe Generale	0								
Totale rappresentato	2.410.368								
		ordinaria							stra
		1	2	3	4	5	6	7	1
1 scheda di voto	5.950	F	F	F	C	C	F	C	F
2 scheda di voto	154	F	C	C	C	F	F	F	C
3 scheda di voto	82.361	F	C	A	A	F	F	F	F
4 scheda di voto	108.669	F	F	F	A	F	F	F	F
5 scheda di voto	68.294	F	F	F	C	C	F	C	F
6 scheda di voto	2.144.559	F	F	F	C	F	F	C	F
7 scheda di voto	381	F	F	F	C	F	F	F	F

Luca Bai

Carlo

cairo comunicazione
28/4/2011

Cert.

Riepilogo:

Paribas	1.167.182	
Intesa San Paolo	310.422	
Deutsche	926.814	
Citibank	5.950	
Societe Generale	0	
Totale rappresentato	2.410.368	

ordinaria

stra

			1	2	3	4	5	6	7	1
1 scheda di voto			F	F	F	C	C	F	C	F

citigrupo

11000760	5.950	CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP
totale	5.950	

2 scheda di voto

deutsche			F	C	C	C	F	F	F	C
11017392	154	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM								
totale	154									

3 scheda di voto

bnp			F	C	A	A	F	F	F	F
158440	82.361	Blue Sky Group								
totale	82.361									

4 scheda di voto

deutsche			F	F	F	A	F	F	F	F
11017399	108.669	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND								
totale	108.669									

5 scheda di voto

deutsche			F	F	F	C	C	F	C	F
11017397	3.338	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B								
11017395	16.360	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO								
11017396	6.065	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875)								
11017394	12.765	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO								
11017393	29.766	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO								
totale	68.294									

6 sceda di voto

deutsche			F	F	F	C	F	F	C	F
11017402	156.397	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS								
11017391	6.812	MGI FUNDS PLC								
11017401	454.277	TRANSAMERICA SCHRODERS INTERNATIONAL SMALL CAP								
11017400	45.393	CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN								
11017390	86.437	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS								
intesa										
21009811	2.800	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.								
21009808	202.169	ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND								
21009809	21.900	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND								
21009810	83.553	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND								
bnp										
158422	214.663	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND								
158423	66.419	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND								
158424	66.553	SCHRODER GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND.								
158425	240.079	SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T								
158426	210.998	SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND								
158427	105.394	SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P								
158428	56.590	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS								
158429	2.651	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC								
158430	6.796	JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC								
158431	82.741	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX								
158432	4.503	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT								
158433	16.979	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS								
158434	1.376	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND								

158438	4.832	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA								
158439	4.247	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS								
totale	2.144.559									
7 scheda di voto			F	F	F	C	F	F	F	F
deutsche										
11017398	381	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS								
totale	381									

Handwritten signature: Kurt B. ...

STATUTO
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

La società si denomina

"CAIRO COMMUNICATION S.P.A."

Art. 2

2.1. La società ha per oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente o per il tramite di società controllate:

- a) l'acquisizione di pubblicità per conto terzi, da divulgarsi con ogni mezzo, ivi compresi i mezzi audiovisivi, radiofonici, di stampa, affissioni in ogni forma, multimediali e digitali, nonché l'assunzione e la concessione di rappresentanze;
- b) l'attività editoriale in genere, da esercitarsi a mezzo stampa e mediante ogni altro supporto, anche radiofonico, televisivo e on line, con la sola esclusione dell'attività diretta di edizione di quotidiani;
- c) l'ideazione, la produzione, la realizzazione, la distribuzione, la concessione e la rappresentanza di mezzi, supporti, veicoli ed articoli pubblicitari nonché lo studio di campagne promozionali pubblicitarie per conto terzi;
- d) la realizzazione di reti informatiche finalizzate sia alla promozione che alla diffusione della pubblicità in ogni suo genere;
- e) l'assistenza diretta alle imprese nel settore contrattuale, organizzativo, gestionale, aziendale, di marketing, di relazioni esterne; nonché nell'espletamento di tutti gli adempimenti societari in genere, il tutto anche mediante utilizzo di sistemi meccanizzati;
- f) la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e analisi di mercato, per conto proprio e di terzi, con particolare riferimento al settore pubblicitario, all'organizzazione di servizi aziendali e alle campagne pubblicitarie e promozionali, nonché la ricerca, lo studio, l'elaborazione e la redazione di piani ed analisi economici;
- g) la prestazione di servizi di assistenza e di coordinamento operativo a favore di imprese enti pubblici e privati, in particolare nei settori tecnico-produttivo, commerciale-promozionale;
- h) le attività di intrattenimento in genere, di gestione del tempo libero e di eventi spettacolari e sportivi;
- i) la creazione, progettazione e sviluppo di software e di servizi telematici, la elaborazione dati conto terzi, la realizzazione e gestione di applicazioni di rete e interconnessione in generale.

2.2. Rimane comunque esclusa qualsiasi attività per l'esercizio della quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi.

2.3. Essa può compiere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può, sempre che tali attività non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio e
- prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi.

2.4. La società potrà inoltre effettuare la raccolta del risparmio tramite acquisizione di fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci in ottemperanza alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio assunte con deliberazione del 19 luglio 2005 ed eventuali successive.

Art. 3

3.1. La società ha sede in Milano.

3.2. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite e soppresse in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, direzioni, rappresentanze, depositi, con o senza rappresentanza, ed unità locali in genere.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5- La durata della società è fissata sino al 30 (trenta) settembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una volta o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE - AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 6

6.1. Il capitale sociale è di Euro 4.073.856,80.= ed è diviso in n.78.343.400.= azioni.

6.2. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili, secondo le disposizioni di legge e regolamentari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'assemblea.

Art. 7

7.1. Il capitale può essere aumentato una o più volte in numerario per deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante emissione sia di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, sia di azioni di risparmio, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari.

7.2. Il capitale può essere altresì aumentato mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

7.3. In caso di aumento da eseguirsi mediante conferimento in denaro, spetta ai soci il diritto di opzione sulle nuove azioni, salvo quanto previsto al 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2441 c.c.

7.4. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale può essere escluso, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

7.5. Le azioni sono indivisibili, non riconoscendo la società che un solo azionista per ciascuna azione, fermo quanto previsto dall'art. 2347 del Codice Civile.

7.6 I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 8

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327, 2412 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.

Art. 9

9.1. La società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari a norma e con le modalità di legge.

9.2. L'assemblea dei soci ne fissa le modalità e le condizioni di emissione, di collocamento e di estinzione nei limiti previsti dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile, nonché delle applicabili norme del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative delibere di attuazione della Consob.

ASSEMBLEE

Art. 10

10.1. L'assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e secondo i termini fissati dalla legge e dalle norme regolamentari.

10.3. L'assemblea è convocata dagli amministratori con avviso pubblicato sul sito internet della Società, con le altre modalità previste dalle norme regolamentari, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione nazionale, contenente le indicazioni di legge e di regolamento.

10.4. L'assemblea può essere altresì convocata, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da due dei suoi membri, ai sensi dell'art. 151, 2° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nel testo vigente.

10.5. I soci possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

10.6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda e per ulteriori convocazioni dell'assemblea.

10.7. Il luogo di riunione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

10.8. La convocazione non è necessaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, nel rispetto dell'art. 2366 codice civile.

10.9. L'assemblea ordinaria, in prima, in seconda e ulteriore convocazione, sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge, salvo quanto previsto ai successivi artt. 15 e 26 per la nomina rispettivamente degli amministratori e dei sindaci.

10.10. L'assemblea straordinaria in prima, in seconda e ulteriore convocazione sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze di legge.

10.11. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società entro centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 11

Gli amministratori, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti una relazione sulle materie all'ordine del giorno. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalle medesime norme, con le modalità previste da questo art. 11.

Art. 12

L'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle assemblee e la loro rappresentanza sono disciplinati dalle norme di legge e di regolamento. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di notificare elettronicamente le deleghe rilasciate ai sensi della vigente normativa mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 13

13.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o rinuncia, il presidente sarà eletto con il voto della maggioranza dei presenti; il segretario dell'assemblea sarà eletto nello stesso modo.

13.2. I verbali delle adunanze saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

13.3. Il verbale è redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo reputi opportuno; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

13.4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri:

- per verificare la regolarità della costituzione;
- per accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- per verificare la tempestività della presentazione delle liste e la regolarità delle deleghe nonché, in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;
- per dirigere la discussione e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- per controllare il regolare svolgimento delle votazioni, accertarne l'esito e proclamarlo;
- per riassumere a verbale le dichiarazioni, su eventuale richiesta dei soci, ferma la competenza del notaio, nell'ipotesi in cui il verbale di assemblea sia redatto a sua cura.

13.5. Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione, escluso comunque il voto segreto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

14.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, da 5 (cinque) a 11 (undici).

14.2. Ad ogni rinnovazione del consiglio, l'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio stesso e la durata del loro incarico, nei limiti stabiliti dalla legge.

14.3. Gli amministratori sono rieleggibili.

14.4. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge; almeno un amministratore, ovvero il maggior numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA.

14.5. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 15

15.1. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti; i candidati devono essere elencati nelle liste mediante un numero progressivo e devono essere di numero non superiore al numero massimo di amministratori previsto dall'art. 14, 1° comma.

15.2. Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione di legge può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

15.3. Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

15.4. I soci non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista, né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.

15.5. I soci facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

15.6. Ogni lista deve contenere candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni.

15.7. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati, della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti richiamati dall'art. 147 ter, comma 4° del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta. La lista presentata senza il rispetto dei suddetti termini e modalità di presentazione non è ammessa alla votazione.

15.8. Dei termini e delle modalità di presentazione delle liste di cui al precedente comma viene fatta menzione anche nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

15.9. Ai fini dell'elezione degli amministratori si tiene conto delle sole liste che abbiano ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.

15.10. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto la percentuale di voti di cui al comma precedente, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore tanti candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quanti sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il candidato indicato al primo posto della lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; tuttavia, qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147 ter, 4° comma D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.

15.11. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

15.12. Nel caso in cui sia presentata una sola lista o una sola lista abbia ottenuto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione di una lista, tutti gli amministratori sono tratti da tale lista.

15.13. Nel caso in cui nessuna lista ottenga la percentuale di voti indicata al precedente comma di questo articolo, tutti gli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15.14. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, gli amministratori sono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell'ambito delle candidature presentate per iniziativa di soci e depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione unitamente alla esauriente informativa di cui al settimo comma di questo articolo.

15.15. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di cui all'art. 16, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile come segue:

a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica;

b) se sia cessato un amministratore indipendente, il consiglio di amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare;

c) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel consiglio del numero minimo stabilito di amministratori indipendenti, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b), nominando un amministratore indipendente, nel caso in cui altrimenti ne venga meno il numero minimo previsto per legge.

Art. 16 - In caso di dimissioni di almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione si intendono dimissionari tutti gli altri membri del consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dall'assemblea che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli amministratori uscenti.

Art. 17

17.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi componenti il presidente e potrà eleggere anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

17.2. Il presidente ed il vicepresidente, se eletto, restano in carica per la durata del rispettivo mandato di amministratore.

17.3. Il consiglio può nominare un segretario permanente anche fra persone estranee al consiglio stesso.

Art. 18

18.1. Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato italiano ovvero di Stati appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno un componente del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, con indicazione degli argomenti da trattare.

18.2. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 19

Il consiglio è convocato con avviso – in cui devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da inviarsi con lettera raccomandata ovvero con telegramma, telefax o posta elettronica spediti al domicilio di ciascun consigliere e sindaco tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso d'urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Art. 20

20.1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

20.2. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il consiglio.

20.3. Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, salvo quanto previsto dalla legge per le deliberazioni di cui al secondo comma del successivo articolo 21.

Art. 21

21.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

21.2. Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c., le deliberazioni concernenti la fusione, nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505 bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

21.3. Ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, gli amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale verbalmente ovvero, quando il presidente lo reputi opportuno, con relazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

21.4. Sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio le decisioni concernenti:

- a) l'esame ed approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società;
- b) l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati e al comitato esecutivo;
- c) l'esame e approvazione delle operazioni: (i) aventi carattere straordinario, e (ii) in potenziale conflitto di interesse o con parti correlate.

Art. 22

22.1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega.

Il comitato esecutivo e l'amministratore delegato riferiscono al consiglio di amministrazione, nei modi e nei termini da questo fissati, sullo svolgimento delle proprie attività. In particolare, salvo diversi obblighi di legge o statutari, l'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

22.2. Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti della delega, spetta in via disgiunta la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

22.3. Il Consiglio può nominare, Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

22.4. Il Consiglio potrà costituire comitati, privi di rilevanza esterna, formati da uno o più dei suoi componenti, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.

Art. 23

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico ed un compenso, deliberato dall'assemblea, per la carica e per la partecipazione ai comitati costituiti in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA.

Art. 24

24.1. Il consiglio di amministrazione nomina a maggioranza, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge, nonché quelli stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva delibera.

24.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza professionale direttiva nei settori della contabilità e amministrazione per almeno cinque anni nell'ambito della Società o del Gruppo di appartenenza della stessa, oppure nell'ambito di altre società quotate o di società di revisione legale o di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 25 - Il collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, vigila:

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA;
- e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 26

26.1. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti contenenti non più di cinque candidati indicati con un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Sono ammesse alla votazione le liste presentate da soci titolari, singolarmente o congiuntamente, di una quota di capitale sociale pari ad almeno il 2,5% ovvero alla diversa misura minima stabilita dalla Consob. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

26.3. Gli azionisti non possono concorrere, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alla presentazione di più di una lista né possono votare liste diverse; in caso di inosservanza, non si tiene conto della relativa sottoscrizione e voto.

26.4. Gli azionisti facenti parte di un gruppo possono presentare una sola lista.

26.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono gli incarichi di sindaco in altre 5 (cinque) società quotate (non includendosi nelle stesse le società controllate, ancorché quotate) o comunque superino i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla legge e dalla Consob o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Qualora vengano meno i requisiti previsti

dalla legge o dal presente statuto, il sindaco decade dalla carica.

26.6. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

26.7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla legge e dalle norme regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Ciascuna lista deve essere corredata: a) da informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta nonché dalla attestazione di legge della titolarità della quota di partecipazione che può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste; b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, ai sensi delle disposizioni applicabili; c) da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

26.8. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma precedente sia stata depositata una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia prevista dal 2° comma di questo articolo è ridotta alla metà.

26.9. La lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra, di cui verrà fatta menzione nell'avviso di convocazione, è considerata come non presentata.

26.10. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
- dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti ed i cui soci non siano collegati, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e il secondo membro supplente.

26.11. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista risultata seconda per numero di voti.

26.12. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

26.13. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa sono tratti i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati; in tal caso la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di tale lista.

26.14. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa alcuna lista, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

26.15. In caso di sostituzione di sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

26.16. L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione

del collegio sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci tratti dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata oppure da votazione in assenza di liste la nomina di sindaco o dei sindaci avviene con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa di singoli candidati secondo quanto stabilito nel quattordicesimo comma di questo articolo;

- qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente al proprio curriculum professionale ed alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Ove ciò non sia possibile, la nomina del sindaco da sostituire avverrà con votazione dell'assemblea a maggioranza relativa.

Art. 27

Ai sindaci competono i poteri stabiliti dall'art. 151 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 28

28.1. La revisione legale della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero negli albi e registri istituiti in sua sostituzione con norme regolamentari.

28.2. L'incarico di revisione legale è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'assemblea, la quale approva il relativo corrispettivo.

BILANCIO E UTILI

Art. 29

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge da sottoporre - corredato dalla relazione sull'andamento della gestione - all'approvazione dell'assemblea dei soci.

29.3 Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio e ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, distribuire acconti sul dividendo.

Art. 30

Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono assegnati alle azioni salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 31

Il pagamento dei dividendi è eseguito con la decorrenza e presso le casse stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 32

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento

Art. 33

33.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

33.2. In caso di scioglimento ai soci spetterà proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale un diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile eventualmente possedute a quella data dalla società.

33.3. Il socio che intende avvalersi di questa facoltà dovrà comunicarlo al liquidatore ed agli altri soci indicando il prezzo offerto.

33.4. Se entro 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata fatta la comunicazione non pervengano al liquidatore offerte per un valore superiore questi potrà dar corso alla vendita della partecipazione al socio richiedente.

33.5. Nel caso in cui nei 30 (trenta) giorni da quello in cui è stata effettuata la comunicazione pervenga al liquidatore offerta per un prezzo superiore questi dovrà comunicarlo al socio il quale entro giorni 7 (sette) dalla scadenza dei 30 (trenta) giorni potrà procedere all'acquisto a parità di prezzo.

33.6. La liquidazione potrà essere revocata con voto favorevole di tutti i soci.

Art. 34

Per quanto non specificamente regolato in questo statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.to Urbano Roberto Cairo

F.to LUCA BARASSI notaio